

Hora rispondiamo che se lo volesse fare lui non faria tanto grande navilio, e farialo manco se lui sapeffi, che quello compagno haveffe potere di mancharli di niente che concordati fussino.

S P I E G A Z I O N E.

SE alcun de' Partecipi, dappoichè avrà presa qualche parte sulla fabbrica della Nave, morrà innanzi la perfezione della medesima, non saranno più tenuti gli eredi del Defunto a ciò, che farebbe egli tenuto in virtù del precedente Capitolo, se fosse sopravvissuto alla perfezione della Nave, fuorchè se il Defunto avesse disposto altrimenti nel suo Testamento.

E quando il Defunto avesse già pagatà in contanti al Padrone della Nave la sua parte, per cui era entrato Partecipe, si dovrà, terminata che sarà la Nave, vendere quella parte, innanzi che la detta Nave parta dal luogo, dove sarà fabbricata, restando derogato in questo caso alla disposizione di quel Capitolo, ove dice, che non si può incantare, nè vendere alcun Vascello prima, che abbia fatto viaggio: Ma quando il denaro provveduto in vita dal Defunto non fosse stato sufficiente a finire la sua parte, il Padrone avrà incumbenza di cercar altri, che entrino Partecipi per quella parte del Defunto per poterla finire, ed agli eredi farà tenuto a restituire quel danaro, che avrà avuto dal Defunto, eccetto quello, che dal medesimo fosse stato lasciato al Padrone, o veramente per grazia gli fosse rimesso dagli eredi.

Per due ragioni è stata fatta questa disposizione; La prima perchè il morto resta libero da ogni legge, ragione, e costume, fuori del debito, e della roba altrui, che ingiustamente possedesse; La seconda, perchè per la morte resta finita la compagnia.

Sopra questo Capitolo parla il Cleirac. les us, & coutumes de la mer eit. Ordonnanc. & reglemens. de la Hance-Theut. artic. 2. ultima editionis Rothomag. da lui citata per il cap. 49. secondo l'edizione del Consolato in Francese, & Targ. Ponderat. maritim. cap. 7. & 9. n. 1.

Se